

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, co.5, D.lgs. 267/2000 - divieto, dalle ore 18.00 fino alle ore 24.00, di stazionare nelle seguenti Aree/Piazze/Vie: Giardini di San Leonardo (Piazza Montegrappa) Via Del Mare, Via Nicea, Via Amalfi, Piazza Pola, Piazza Dogana.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 3681 DEL 10/12/2020

Cod. Profilo 138319

CITTÀ DI CATANZARO

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, co.5, D.lgs. 267/2000 - divieto, dalle ore 18.00 fino alle ore 24.00, di stazionare nelle seguenti Aree/Piazze/Vie: Giardini di San Leonardo (Piazza Montegrappa) Via Del Mare, Via Nicea, Via Amalfi, Piazza Pola, Piazza Dogana.

IL SINDACO

VISTI

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Calabria in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Dicembre 2020;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze legate all'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che:

- con l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale ed internazionale è necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;
- il ritorno alle ordinarie attività sociali è stato subordinato al rigoroso rispetto:

- dell'obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto quando non è possibile garantire la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi in modo continuativo,
- del divieto di assembramento,
- della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
- dell'igiene frequente delle mani;

CONSIDERATO che in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si è registrato dall'inizio di ottobre 2020 una crescita a livello nazionale, regionale e comunale dei contagi;

CONSIDERATO che sul territorio cittadino sono individuabili le sottoelencate Aree/Piazze/Vie luogo di ritrovo di tantissimi giovani che, dal pomeriggio inoltrato e fino all'alba del giorno successivo, stazionano senza rispettare alcuna delle precauzioni stabilite dalle norme per il contenimento dell'emergenza sanitaria e causando assembramenti:

- Giardini di San Leonardo (Piazza Montegrappa)
- Via Del Mare, Via Nicea, Via Amalfi, Piazza Pola, Piazza Dogana;

CONSIDERATO, pertanto, che risulta difficile assicurare adeguatamente il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro da parte dei fruitori delle suddette Aree/Piazze/Vie;

VALUTATO che, al fine di tutelare la salute pubblica, vietare lo stazionamento nelle suddette Aree/Piazze/Vie risulta l'unico modo per evitare gli assembramenti;

CONSIDERATO, inoltre, che in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza tenutosi in data 10 Dicembre 2020 è stata condivisa l'opportunità di riproporre i divieti stabiliti con l'ordinanza sindacale n. 2309 del 23.10.2020, al fine di limitare i rischi di diffusione del virus, a tutela della salute pubblica;

VISTI:

- l'art. 50 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020;

ORDINA

Dal 12 Dicembre 2020 e fino al 07 Gennaio 2021

- il divieto, dalle ore 18.00 fino alle ore 24.00, di stazionare nelle seguenti Aree/Piazze/Vie:
  - Giardini di San Leonardo (Piazza Montegrappa)
  - Via Del Mare, Via Nicea, Via Amalfi, Piazza Pola, Piazza Dogana.

Di conseguenza è consentito:

- il solo transito senza esitare e/o indugiare intrattenendosi con altri soggetti.
- l'attesa del proprio turno fuori dagli esercizi commerciali presenti nelle suddette zone, per il tempo strettamente necessario all'asporto dei prodotti ordinati, fermo restando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo delle mascherine di protezione delle vie respiratorie.

- Non è consentito stazionare attendendo che i tavoli occupati per le consumazioni siano disponibili.

La violazione delle disposizione della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato diverso dall'art. 650 Codice Penale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1000,00 ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25/3/2020 n. 19 come convertito in Legge 22/5/2020 n. 35 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del Codice Penale.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio e pubblicata all'Albo Pretorio on line;
che la presente Ordinanza sia comunicata a:

- Al Signor Prefetto di Catanzaro
- Al Signor Questore di Catanzaro
- Al Signor Comandante provinciale dei Carabinieri di Catanzaro
- Al Signor Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro
- Al Signor Comandante Polizia Locale di Catanzaro
- All'ASP di Catanzaro
- Alla Regione Calabria

IL SINDACO
Sergio Abramo

AVVERSO il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.